



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
GASOLIO E BENZINA AD USO AUTOTRAZIONE,
PER IL PERIODO DI DUE ANNI, CON OPZIONE DI
RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO
(ex art. 60 D.Lgs. 50/2016)

GARA N. 6729691
CIG n 7058739FAE

IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di gasolio e benzina ad uso autotrazione per coprire il fabbisogno di due anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per i seguenti quantitativi

Fabbisogno annuo di gasolio (litri)	Fabbisogno annuo di benzina (litri)
1.700.000	80.000

Le quantità presunte della fornitura sono specificate a titolo puramente indicativo. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, Amia Verona Spa non sarà tenuta a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento; con la partecipazione alla presente gara, l'impresa aggiudicataria (di seguito indicata anche con il termine "Fornitore") rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

I prodotti richiesti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

gasolio per motori diesel conforme per caratteristiche alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana ed europea in materia ed alle norme UNI EN 590 aggiornata a luglio 2004, corretta il 14 settembre 2004, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti;

Il tenore di zolfo del gasolio non dovrà essere superiore a 10 parti per milione (10 ppm). Durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio - ed anche al di fuori di tali mesi in caso di stagioni particolarmente fredde - dovrà essere fornito, senza maggiorazione di prezzo, gasolio con punto di congelamento non superiore a -21°C e punto di scorrimento non superiore a -7°C , valore del parametro CFPP (filtrabilità a freddo) non superiore a -15°C . In ogni caso il fornitore dovrà garantire - in ogni periodo dell'anno - l'idoneità del gasolio fornito alle temperature esterne, tenendo conto anche dei depositi situati in zone montane o pedemontane e dei veicoli che effettuano servizi montani.

benzina senza piombo conforme per caratteristiche alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana in materia ed europea UNI EN 228 aggiornata a luglio 2004, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura, una volta definite le procedure di aggiudicazione e di sottoscrizione del relativo contratto, con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi, sino al raggiungimento dell'importo di spesa di cui all'art.3.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa del presente appalto viene ripartito come segue:

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/biennio	Euro/opzione triennio
1	Spesa per acquisizione fornitura soggetta a ribasso	4.092.000,00	6.138.000,00

2	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	3.400,00	5.100,00
5	<i>Totale a base di gara</i>	4.095.400,00	6.143.100,00
6	<i>IVA sulla fornitura oggetto di gara (22%)</i>	900.988,00	1.351.482,00
7	<i>Altre spese programmate (spese di pubblicità)</i>	2.600,00	
	<i>Di cui su quotidiani circa</i>	1.200,00	
8	<i>Iva su altre spese programmate (22%)</i>	572,00	
9	<i>Altre spese programmate (contributo AVCP-no IVA)</i>	800,00	
10	<i>Totale complessivo oneri per acquisizione fornitura</i>	5.000.360,00	7.494.582,00

N.B. Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad AMIA Verona Spa le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati sui quotidiani in applicazione di quanto disposto dall'art. 34 comma 35 del D.L. 12/10/2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221. Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

ART. 4 – PROROGA E RINNOVO

La ditta appaltatrice si impegna a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di un anno successivo a quello inizialmente previsto di 24 mesi.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante almeno 30 gg. prima della scadenza del termine contrattuale, previa verifica delle condizioni di fattibilità e convenienza tecnico-economica dell'operazione.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga o rinnovo, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, giacché tali prezzi scaturiscono dall'applicazione della **percentuale unica di sconto** praticata sul prezzo SIF/SIVA, fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Pertanto, l'adeguamento dei prezzi si ritiene soddisfatto sulla scorta della variazione stabilita dalle condizioni di mercato sul prezzo netto S.I.F. (Senza Imposta di Fabbricazione) e S.IVA (Senza IVA) del listino pubblicato settimanalmente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell'Energia – Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi (<http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it>).

ART. 6 – CONSEGNE

La consegna avrà luogo, in seguito ad ordine a mezzo telefax o e-mail o telefono, franco cisterna, dagli impianti di distribuzione presso i depositi di AMIA specificati nelle schede consegne, ubicati in Verona e provincia.

La consegna avrà luogo, di norma, entro 24 ore dall'ordine (e, comunque, entro il giorno successivo all'ordine), nei giorni feriali (sabato e prefestivi inclusi), con le modalità specificate nelle alleghe schede consegne.

Il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati dall'Azienda sulla base delle proprie esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per queste ultime e senza che il Fornitore possa avanzare pretese o sollevare eccezioni.

Su richiesta di Amia, il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, inclusi i giorni festivi, senza alcuna variazione di

prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Si precisa inoltre che, in casi straordinari, l'Azienda potrà anche chiedere la consegna entro un termine massimo di 6 ore dall'ordine, che il Fornitore si obbliga, in tale evenienza, a rispettare; in caso di inosservanza saranno applicate le penali previste al successivo articolo 26.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Azienda un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al presente Capitolato.

Amia, qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri e sanzioni, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 del Codice penale.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nelle schede consegne.

Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio/benzina, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
- la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

In particolare, per le consegne nelle sedi in cui è prevista – come indicato nelle rispettive schede di consegna - la pesatura di lordo e tara, l'automezzo utilizzato per la consegna dovrà essere in grado di effettuare la pesata presso le sedi indicate nella scheda suddetta: a tale scopo in alcune sedi la consegna non potrà essere effettuata con autoarticolato.

Si rimanda alle schede di consegna per il dettaglio di tale casistica.

Ove sia prevista e disponibile l'operazione di pesatura (vedi schede di consegna), si procederà con le seguenti modalità:

- All'atto della consegna il carburante sarà assoggettato a pesatura di lordo e tara, di norma in presenza di un dipendente di Amia.
- All'arrivo del carico, verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termodensimetro messo a disposizione da Amia. Verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto - rilevato alla pesatura presso Amia - e il valore della densità come sopra misurato.
- Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico maggiorato dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del volume teorico. Alla fine di ciascuna mensilità solare si verificherà **lo scostamento sui volumi suddetti complessivamente considerati**: qualora la quantità globale mensile risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico globale mensile **maggiorato dello 0,2% (zerovirgoladueper cento)**, il corrispettivo della fornitura sarà calcolato sulla base del volume teorico globale mensile.
- Il Fornitore sarà tenuto ad emettere fattura per il corrispettivo come sopra calcolato o, in alternativa, a fatturare sulla base delle quantità indicate dal DAS, conguagliando mensilmente le differenze di quantità e corrispettivo relative al mese in questione tramite emissione di fattura o nota di credito, accompagnata da un prospetto esplicativo, che dovrà pervenire all'Azienda entro il giorno 10 del mese successivo.
- Tutte le predette operazioni, comprese quelle di pesatura ed eventuale trasferimento dal luogo

della pesa alle varie sedi aziendali (e ritorno), dovranno essere effettuate alla presenza di un addetto dell'Azienda, salvo momentanea indisponibilità di quest'ultimo. Gli incaricati della consegna per conto del Fornitore hanno l'onere di sollevare immediatamente per iscritto eventuali contestazioni in ordine alle modalità e risultanze di dette operazioni; se non formalmente contestate nell'arco delle 48 (quarantotto) ore successive, le operazioni si hanno per definitivamente accettate.

Ove non è prevista o non fosse disponibile l'operazione di pesatura, il quantitativo di litri somministrati sarà quello risultante dal contatore di litri.

Amia potrà sostituire la procedura di misurazione sopra descritta, anche solo per alcune sedi, con la misurazione a mezzo contalibri mobile fornito da Amia e preventivamente verificabile dal Fornitore. In tal caso la misurazione farà fede per la fatturazione senza necessità di ulteriori verifiche.

Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la misurazione del prodotto tramite contatore di litri, la consegna del prodotto potrà essere effettuata solo previa autorizzazione, anche verbale, concessa da Amia al momento dell'ordine e il motivo dell'assenza del contatore di litri dovrà essere annotato sul rapportino di consegna. Ai fini del pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, sostituendo al volume indicato dal contatore di litri il volume riportato sul documento di accompagnamento semplificato (DAS).

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato del Fornitore, che firmerà il relativo verbale di consegna e che, qualora sollevi eccezioni rispetto ai valori rilevati da Amia, avrà l'onere di annotarle immediatamente sul verbale medesimo.

N.B.: Relativamente alle consegne del carburante si rinvia a quanto previsto nelle apposite schede in allegato al presente capitolato.

ART. 7 – SCARICO E NORME DI SICUREZZA

Le operazioni di scarico dovranno essere coperte da assicurazione appositamente stipulata a carico del fornitore; copia di detta polizza dovrà essere esibita al momento della stipula del contratto. L'allacciamento delle bocchette di sfiato e lo scarico del prodotto dovranno necessariamente rispettare le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia. Il riempimento dei serbatoi dovrà essere effettuato esclusivamente a circuito chiuso per prevenire eventuali spargimenti di liquidi e/o vapori. I tubi di scarico e di circuito chiuso degli automezzi impiegati dal fornitore devono essere collegati elettricamente tra loro e con la massa a terra dell'impianto.

Nel caso non sussistano le condizioni sopra descritte lo scarico non verrà effettuato ed il fornitore sarà passibile delle penalità di cui ai successivi articoli, fatto salvo, in ogni caso, il danno che deriverà al Committente per la mancata fornitura e l'eventuale conseguente interruzione del servizio che, si sottolinea, risulta di pubblico interesse (a tale proposito si precisa che non potranno essere addotte giustificazioni per la presenza di scioperi e/o blocchi delle forniture da parte delle compagnie petrolifere).

La Ditta concorrente si obbliga a prendere visione e ad accettare pienamente le istruzioni operative e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali specifico del presente appalto (DUVRI ricognitivo) redatto dal Committente, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, tale documentazione sarà interamente visionabile e liberamente scaricabile dai siti web aziendali richiamati nelle schede consegna qui allegate.

La Ditta aggiudicataria dovrà, successivamente, produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che specifichi in sintesi la sequenza delle operazioni condotte durante lo scarico e le misure preventive e protettive adottate, nonché dimostrare la conformità dei propri mezzi e personale in relazione a quanto previsto dalla normativa ADR e l'adeguata informazione, formazione e

addestramento del personale stesso sia per l'esecuzione delle attività da svolgere che in materia di sicurezza del lavoro.

Il Committente si farà carico, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio della fornitura se precedente), della consegna del "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVRI definitivo) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione da attuare in sede di realizzazione delle attività appaltate.

La Ditta aggiudicataria deve predisporre ed utilizzare correttamente tutte le attrezzature e i mezzi di prevenzione e protezione, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte della Ditta aggiudicataria di quanto sopra descritto. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione prevista dall'art.26 del D.Lgs. 81/08 potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. La Ditta aggiudicataria deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte della Ditta aggiudicataria, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

La Ditta aggiudicataria, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto del Committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 8 - VERIFICHE E PENALI

Per ciascuna consegna, Amia ha la facoltà di far prelevare, da proprio personale in contraddittorio con il vettore, un campione del prodotto fornito che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito processo verbale, che sarà sottoscritto per l'impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna o, in caso di rifiuto, da un dipendente di Amia. Il primo campione sarà consegnato al laboratorio accreditato di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione di Amia e potranno essere utilizzati in caso di controversia.

Il Fornitore quindi accetterà, senza riserva alcuna, i risultati delle analisi e controlli così effettuati. Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del contratto di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto fino al numero di due per ciascun mese di fornitura. Tutte le analisi che accertassero difformità del prodotto consegnato non si computeranno in detto numero e rimarranno comunque a carico del Fornitore.

Qualora dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio venisse accertata la non conformità del prodotto, a quanto stabilito dal Capitolato, il Fornitore incorrerà in una penale pari al dieci per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Alla terza constatazione di non conformità, Amia potrà risolvere il proprio contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore. Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il Fornitore si impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione ad Amia al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di

assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

ART. 9 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicate le forniture effettivamente svolte nel mese di riferimento in relazione al singolo lotto assegnato.

Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- copia del listino pubblicato settimanalmente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell'Energia.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento a 30 gg. fine mese data ricevimento fattura mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29.09.73 n. 602, introdotto dall'art. 2 comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

L'Appaltante procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà all'Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC, previo esperimento delle verifiche ritenute opportune.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;

- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante. Trova applicazione l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13 –ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 14 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 15 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di fornitura contrattualmente stabilito, di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di 1.500.000 di euro per RCO per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 20 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardata consegna (fuori dall'orario ordinario previsto)	Art. 6 e schede allegate	€ 200,00
Ritardata consegna (oltre le prime 24 h e, comunque, oltre il giorno successivo all'ordine) nonché per ogni giorno aggiuntivo oltre il giorno successivo all'ordine	Art. 6 e schede allegate	€ 1.000,00/giorno salvo ulteriori danni da quantificare volta per volta per sospensione del servizio pubblico
Ritardata consegna nei casi straordinari, qualora previsti (oltre il termine massimo di 6 h dall'ordine)	Art. 6 e schede allegate	€ 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere relativa fattura pari al valore della penale, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 21 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
---------------------	----------------------------

Reiterati inadempimenti in numero superiore a tre.	Art. 6/7/8/21
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 72 ore, fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.	vari

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 22 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 23 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Appaltatore verranno trattati dall'Appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L'Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna, su richiesta di AMIA Verona spa, a comunicare le nomine degli incaricati all'Appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'Appaltatore dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Appaltante in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto dell'Appaltante a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma 14.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

ART. 26 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC). L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione della prestazione. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 28 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari

inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Michelazzo)

Allegati al CSA:

- Scheda consegne AMIA

SCHEMA CONSEGNE AMIA VERONA SPA (gasolio e benzina)

Ubicazione	Gasolio	Benzina
Sede - Via Bartolomeo Avesani n. 31 Verona	<ul style="list-style-type: none"> ▶ quantità media: 130.000 lt. mensili; ▶ Cisterne: n. 2 da 25.000 lt.; ▶ Periodicità consegna: settimanale; ▶ Orario fornitura: 13.00/14.00 nei giorni feriali; ▶ Tempo di preavviso della fornitura: 24 ore preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax; ▶ Consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco (può pesare anche autoarticolati); ▶ Cisterna dotata di tubo di riempimento attacco a baionetta silea da 4" e di tubo di sfiato attacco a baionetta silea da 2". 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ quantità media: 6.000 lt. mensili; ▶ Cisterne: n. 1 da 5.000 lt.; - Periodicità consegna: settimanale; ▶ Orario fornitura: 13.00/14.00 nei giorni feriali; ▶ Tempo di preavviso della fornitura: 24 ore preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax; ▶ Consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco (può pesare anche autoarticolati); ▶ Cisterna dotata di tubo di riempimento attacco a baionetta silea da 4" e di tubo di sfiato attacco a baionetta silea da 2".
Cà del Bue - Via Mattozze n. 95/a Verona	<ul style="list-style-type: none"> ▶ quantità media: 3.500 lt. mensili; ▶ Cisterna mobile: n. 1 da 800 lt. su automezzo; ▶ Periodicità consegna: settimanale; ▶ Orario fornitura: 13.00/14.00 nei giorni feriali; ▶ Tempo di preavviso della fornitura: 24 ore preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax; ▶ Consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco (può pesare anche autoarticolati); 	